

accordate. Imperò li detti mercanti sono tenuti di dare nolo convenevole al detto Patron della nave , o navilio del detto legname secondo che noli si daranno in quel loco, dove saranno , o secondo che col detto Patronne accordare si potranno ; & se per ventura gli detti mercanti , col detto Patronne della nave , o navilio accordare non si potranno del detto nolo debba essere messo in potere di buoni huomini : & quello che loro ne diranno , quello ne debba esser seguito : & altro nò . Salvo però che li detti mercanti possino o potessino in vero metter le dette parole , o conditioni di sopra dette : che con il Patronne della nave furono accordate per scritta , o per testimonii , & se in vero mettere non potranno : li detti mercanti sono tenuti di dare la mità del legname per il nolo . Et per ciò fu fatto questo capitolo .

S P I E G A Z I O N E .

SE tra il Padrone di Nave , che avrà caricato del legname , e i Mercanti non si sarà fatto accordo , o stabilito prez-
zo alcuno di nolo , il Padrone in luogo di esso può ritener-
si la metà del legname . Ma quando i Mercanti provar po-
tessero per polizza , o per testimonij , che se ne fosse parlato
in genere senza stabilirsene il quanto , allora non sono elsi
obbligati , che a pagargli un nolo conveniente ad arbitrio d'
uomini dabbene , qualora il Padrone , e i Mercanti non si
potessero tra di loro accordare .

Di promessa o Accordo . Cap. 289.

SE alcuna promessa sarà stata fatta infra alcuni per quale si vuole
ragione , che con la detta promessa sia stata fatta a buona inten-
zione debba essere osservata , & tenuta infra quelli , li quali sarà sta-
ta fatta in loco convenevole , & se la detta promessa sarà stata fat-
ta in luoco convenevole , & con giusta ragione , & con buona inten-
zione debba essere osservata , & tenuta infra quelli , li quali fatta
sarà , se per avventura alcuno di quelli , infrà li quali la detta promessa
sarà